

Tribunale Amministrativo Regionale EMILIA ROMAGNA - Bologna, Sezione 1
Sentenza 16 giugno 2009, n. 958

Integrale

PUBBLICO IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1256 del 1994, proposto da:

Ad. Sc., rappresentata e difesa dall'avv. Ma. Vi., con domicilio eletto presso la stessa in Bo., via Ru. (...);

contro

Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria per legge in Bo., via Gu. Re. (...);

per l'annullamento

del provvedimento 23.2.1994 prot.n. 3978 della direzione Provinciale del Tesoro di Bo., comunicato in data 7.4.1994, recante diniego del pagamento dell'indennità speciale di cui all'art. 3 L. n. 27/81 relativamente ai periodi di assenza obbligatoria per maternità;

di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ivi comprese le circolari con cui sono state date disposizioni in materia;

nonchè per l'accertamento del diritto

alla corresponsione dell'indennità suddetta relativamente ai periodi di assenza obbligatoria dal lavoro; con interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, magistrato ordinario, espone di aver fruito nel 1992 del periodo di astensione obbligatoria per maternità, in relazione al quale chiedeva la corresponsione dell'indennità ex art. 3 legge n. 27/1981.

Avverso il diniego opposto, con il provvedimento in epigrafe, dalla Direzione provinciale del Tesoro di Bo., ella deduce le seguenti censure:

- 1) Violazione del citato art. 3 e degli artt. 4 e 15 l. n. 1204/1971, nonchè eccesso di potere per ingiustizia manifesta, nell'assunto fondamentale che - dopo l'estensione dell'indennità "de qua" al personale di cancelleria (l. n. 221/1988) e la sua attribuzione alle dipendenti con detta qualifica in astensione obbligatoria per maternità (art. 21 D.P.R. n. 44/1990 e Circolare Ministero Giustizia n. 84/1993) - analogo trattamento non potrebbe non spettare anche al personale femminile di magistratura;
- 2) Violazione art. 119 Trattato CEE e della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 10.2.1975, affermantì il principio della parità di retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro;
- 3) in via subordinata, illegittimità costituzionale (contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost.) dell'art. 3 legge n. 27/1981, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra personale femminile di magistratura e di cancelleria.

In vista dell'odierna udienza di discussione, la ricorrente ha dimesso apposita memoria conclusiva.

Si sono costituiti in giudizio, con atto formale, i Ministeri intimati.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che, in materia, è recentemente intervenuta la chiarificatrice Ordinanza 23 ottobre 2008, n. 346 della Corte costituzionale, investita dai Tribunali amministrativi regionali della Lombardia e della Puglia - sezione di Lecce della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, primo comma della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e nella parte in cui escludeva la corresponsione della indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità: e ciò sotto il dedotto profilo della disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al quale, invece, l'indennità in questione veniva già concessa anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, come previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quel personale, a

partire dall'accordo recepito con il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, con conseguente violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Con ogni evidenza, si tratta delle medesime problematiche giuridiche sollevate nella presente controversia, rispetto alle quali la pronuncia del Giudice delle leggi è stata netta, nel senso, cioè, della manifesta infondatezza della questione così sollevata.

2. La Corte ha, infatti, testualmente osservato:

- che l'indennità di funzione - per i magistrati e gli avvocati dello Stato, unitariamente contemplati dall'art. 9, comma terzo, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) - ha mantenuto, sin dalla sua istituzione, connotati peculiari perché assoggettata al meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati (ed avvocati dello Stato) dal precedente art. 2 della legge n. 27 del 1981;

- che tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, costituendo una guarentigia idonea a tale scopo;

- che, conseguentemente, tale meccanismo, connesso allo status dei magistrati, non è stato mai esteso sic et simpliciter al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 22 giugno 1988, n. 221, recante "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie"), né a quello amministrativo delle magistrature speciali (legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante "Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali"), in quanto l'indennità è stata attribuita in misura fissa con l'esclusione di ogni meccanismo di adeguamento automatico (sentenza n. 15 del 1995);

- che le differenze di regime giuridico tra le due categorie di dipendenti statali si sono accentuate a seguito della riforma del pubblico impiego, stante la diversità ormai riscontrabile sul piano delle fonti di disciplina dei rispettivi rapporti di impiego (il rapporto di lavoro degli impiegati è disciplinato, in gran parte - e in particolare quanto al trattamento economico - da fonti contrattuali, quello dei magistrati esclusivamente dalla legge) (ordinanze n. 290 del 2006 e n. 137 del 2008);

- che, in conclusione, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell'indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una diversa quantificazione delle rispettive prestazioni;

- che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici a quibus- e, soggiunge il Collegio, anche di quanto qui sostenuto dalla ricorrente in sede di memoria conclusiva - non è possibile dedurre dall'intervento dell'art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l'anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l'intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, costituendo, piuttosto, la novella citata la manifestazione della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (ordinanza n. 137 del 2008 citata).

3. Alla stregua delle autorevoli considerazioni che precedono devono, pertanto, essere consequenzialmente disattesi il primo ed il terzo mezzo di impugnazione.

Parimenti infondato è il secondo (ed ultimo da esaminare) motivo di ricorso, siccome non si rivela pertinente il richiamo, ivi effettuato, alla normativa comunitaria in materia di parità di retribuzione

tra uomini e donne, in quanto il provvedimento impugnato e, quindi, la materia del contendere che da esso ha origine sono interamente definiti dal tema del raffronto tra trattamento di maternità rispettivamente riservato alle donne-magistrato e alle donne-cancelliere, senza che venga minimamente in rilievo quello dell'eventuale discriminazione (sotto il profilo retributivo) uomo-donna sui luoghi di lavoro, che l'invocata normativa europea si preoccupa di scongiurare.

4. In conclusione, il ricorso va respinto.

Stante che la controversia è stata decisa mediante il richiamo ad una pronuncia del giudice delle leggi di molto successiva all'epoca di proposizione della lite, le relative spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

RESPINGE il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)